



# CITTÀ DI CANNETO SULL'OGLIO

(Provincia di Mantova)

Piazza Matteotti, 1 - 46013 Canneto sull'Oglio (MN)

Tel. 0376 / 717006 Fax 0376 / 724010

@mail: personale@comune.canneto.mn.it

## **CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER LA DISCIPLINA DI INCENTIVAZIONE DELLE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E DELLA PRODUTTIVITA' VALIDO PER L'ANNUALITA' ECONOMICA 2015**

A seguito dell'esperimento delle procedure di controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa con i vincoli di bilancio di cui all'art. 5, comma 3, del C.C.N.L. del comparto "Regioni - Autonomie Locali" del 1° Aprile 1999 e dell'autorizzazione della Giunta Comunale alla delegazione di parte pubblica per la sottoscrizione del contratto di cui alla Deliberazione n. 92 del 28 dicembre 2015;

In data 31 dicembre 2015 le delegazioni trattanti di cui all'art. 10 del CCNL 1° Aprile 1999 nelle persone di:

- per la parte pubblica, così come da deliberazione di Giunta n. 43 del 30/03/2006;  
Presidente: Dott. Giuseppe Capodici - Segretario Comunale
- per le Organizzazioni Sindacali Territoriali:  
Umberto CHIRICONE (assente) - FP CGIL  
Cesira CHITTOLINI - CISL FP  
Paola BIACCA - UIL FPL  
Alessandro MATTANZA - DiCCAP SULPM
- per la R.S.U.:  
Daniele SOMENZI  
Anna Maria PUGLIESE  
Emiliano CASTELLUCCHIO

sottoscrivono

l'allegato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo per la disciplina di incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività, valido per l'annualità economica 2015.

\* \* \*

### PREMESSO

- che in data odierna è stato sottoscritto il CCDI per il triennio normativo 2015 - 2017 e che pertanto la presente contrattazione risulta correlata al suddetto CCDI triennale.

- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del CCNL del 22/01/2004, che ha sostituito l'art. 5 del CCNL 01/04/1999, il presente CCDI riguarda l'esercizio 2015 per la parte economica ed esplica i propri effetti dalla data di acquisizione della certificazione di compatibilità finanziaria da parte del Revisore dei Conti con contestuale sottoscrizione definitiva del contratto a seguito di provvedimento giuntale di autorizzazione.

\* \* \*

All'inizio delle trattative è stata illustrata la costituzione del Fondo per le risorse decentrate dell'anno 2015, ai sensi dell'art. 31 del CCNL 22/01/2004 e successive modifiche e integrazioni.

Previa adozione della Deliberazione n. 85 in data 03/12/2015 con la quale la Giunta Comunale ha quantificato l'incremento della parte variabile del fondo, con Determina n. 20 in data 04/12/2015 è stata definitivamente quantificata la parte stabile e impegnate le risorse decentrate dell'anno 2015.

Chiarito che, sulla base delle previsioni dettate dal D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., la possibilità di integrazione del fondo è subordinata al rispetto dei vincoli dettati in materia di spesa del personale.

Consapevoli quindi dei vincoli di spesa previsti per gli Enti sottoposti alle regole del patto di stabilità interno contenuti nell'art. 1, commi 557 e 557-quater, della Legge 296/2006 e preso atto della decurtazione operata ai sensi dell'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della Legge n. 147/2013, le parti confermano quanto già concordato nei precedenti accordi:

1. necessità di investire risorse finanziarie sul personale quale motore principale per il conseguimento degli obiettivi generali dell'Ente.

Nel dover confermare la linea di rigore, adottata ormai da diversi anni su disposizione legislativa e resa necessaria dalle tensioni sui conti pubblici, che si è contraddistinta per interventi che hanno interessato oltre alla dinamica retributiva anche le dinamiche occupazionali dei pubblici dipendenti attraverso uno stretto governo del turn-over, è apprezzabile lo sforzo fatto dall'Amministrazione per cercare di confermare anche per il corrente anno le risorse che discrezionalmente può rendere disponibili.

Entrambe la parti, datoriale e sindacale, sono anche concordi nel voler destinare una parte delle risorse stabili all'attivazione di nuove progressioni orizzontali pur consapevoli che la stabilizzazione di quote di trattamento accessorio avendo come conseguenza la contrazione della quota da destinare alla produttività rende meno "apprezzabile" l'incentivo ad essa collegato e quindi con minore possibilità per l'Amministrazione di far leva su questo strumento premiale per realizzare i propri obiettivi di mandato.

2. opportunità di ragionare per obiettivi da raggiungere e/o progetti da realizzare;

3. necessità che i compensi incentivanti, collettivi ed individuali, siano strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività e all'effettivo miglioramento quali-quantitativo dei servizi; questi due elementi di valutazione devono essere considerati come "risultato aggiuntivo" apprezzabile rispetto al risultato atteso dalla normale prestazione lavorativa. I compensi per la produttività non possono essere erogati in forma generalizzata, con scarsa differenziazione.

Riguardo alle relazioni sindacali, l'Amministrazione conferma la disponibilità ad assicurare il massimo di informazione nella fase di assunzione delle decisioni generali incidenti sull'organizzazione.

A tal fine il Segretario comunale ricorda le linee programmatiche del prossimo quinquennio amministrativo che al punto 2 "Amministrazione efficiente" così prevede:

- *"L'attuazione della gestione associata dei servizi con Acquanegra, sarà intesa ed attuata non quale mero assolvimento formale di un obbligo normativo, ma piuttosto quale strumento ed occasione per riorganizzare i servizi sulla base di un'ottimizzazione delle risorse che permetta, in un ragionevole lasso di tempo, anche la riduzione del costo del personale, già oggi comunque a livelli minimi se paragonati agli standard nazionali e regionali".*

- *"Valorizzeremo l'appalto e l'esternalizzazione, secondo una tempistica che rispetti le esigenze e le competenze del personale addetto, di alcuni servizi oggi di diretta gestione da parte dell'Ente con il coinvolgimento di risorse ed aziende locali in modo da alleggerire e razionalizzare i costi oltrechè le procedure a carico dell'Ente".*

In merito alla gestione associata di funzioni e servizi con altri Comuni le parti prendono atto che, ad oggi, per quanto riguarda i dipendenti del Comune di Canneto s/O, risultano approvate:

- la Convenzione per il Servizio Tecnico con la costituzione dal 1° gennaio 2015 dell'Ufficio Unico Area gestione territorio e patrimonio di Acquanegra sul Chiese e Canneto sull'Oglio.

- la nuova Convenzione per il Servizio di Polizia Locale che, già in gestione associata con il Comune di Acquanegra sul Chiese da metà 2013, con decorrenza 1° giugno 2015 ha portato alla costituzione dell'Ufficio Unico tra i Comuni di Acquanegra sul Chiese, Asola, Canneto sull'Oglio e Unione delle Torri. A tal proposito, si precisa che l'articolazione del servizio in turni prestabiliti su base mensile ha portato al riconoscimento dell'indennità di turno in capo agli Agenti di Polizia Locale, sulla base degli accordi sottoscritti dalla Conferenza dei Sindaci.

In merito alla riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali, visto l'art. 25 del CCDI 2015 - 2017 "Riduzione orario di servizio ai sensi dell'art. 22 del CCNL 01/04/1999" le parti concordano di rinviare la contrattazione ad un successivo tavolo di confronto.

## **INDICE**

### **TITOLO I°**

#### **Disposizioni Generali**

- **Art. 1** Ambito di applicazione e durata
- **Art. 2** Interpretazione autentica delle clausole controverse

### **TITOLO II°**

#### **Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività**

- **Art. 3** Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22/01/2004

### **TITOLO III°**

#### **Utilizzo delle Risorse Stabili e Variabili**

- **Art. 4** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni economiche orizzontali - art. 17, comma 2, lett. B del CCNL dell' 01/04/1999

- **Art. 5** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto anno 2015
- **Art. 6** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 31, comma 7, del CCNL 14/09/2000
- **Art. 7** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 6 del CCNL 05/10/2001
- **Art. 8** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di turno alle Insegnanti dell'Asilo Nido e agli Agenti di Polizia Locale - art. 22 del CCNL 14/09/2000
- **Art. 9** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di rischio - art. 17, comma 2 lett. D, del CCNL 01/04/1999
- **Art. 10** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di maneggio valori - art. 17, comma 2 lett. D, del CCNL 01/04/1999
- **Art. 11** Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del compenso previsto dall'art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000, così come sostituito dall'art. 14, comma 1, del CCNL 05/10/2001, per l'attività prestata in giorno festivo - art. 17, comma 2 lett. D, del CCNL 01/04/1999
- **Art. 12** Utilizzo delle risorse stabili per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. I, del CCNL 01/04/1999 introdotta dall'art. 36, comma 2, del CCNL 01/04/1999
- **Art. 13** Utilizzo delle risorse stabili per compensare l'esercizio di compiti che comportano particolari responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del CCNL 01/04/1999
- **Art. 14** Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi per specifiche attività e prestazioni - art. 17, comma 2 lett. G, del CCNL 01/04/1999
- **Art. 15** Utilizzo delle risorse in parte stabili e in parte variabili destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi - art. 17, comma 2 lett. A, del CCNL 01/04/1999

#### **TITOLO IV°**

##### **Definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al premio incentivante la produttività**

- **Art. 16** Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi

#### **TITOLO V°**

##### **Disposizioni finali**

- **Art. 17** Disposizioni finali
- **Art. 18** Tempistica di valutazione e liquidazione del saldo del fondo 2015

\*\*\*\*\*

#### **TITOLO I°**

##### **Disposizioni Generali**

##### **Art. 1 Ambito di applicazione e durata**

Il presente contratto, sulla base dell'accordo sottoscritto per il triennio 2015 - 2017, disciplina nel dettaglio le modalità di utilizzo delle risorse destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2015, in applicazione del disposto dell'art. 5, comma 1, del CCNL 01/04/1999, come sostituito dall'art. 4 del CCNL del 22/01/2004.

La disciplina dei singoli istituti inerenti l'utilizzo delle risorse di cui al comma precedente, salvo diversa successiva disposizione derivante dalla contrattazione collettiva nazionale o accordo tra le parti stipulanti il presente contratto, è da ritenersi valida per l'anno 2015.

Il presente contratto nei limiti delle risorse complessive e di quelle destinate ai singoli istituti del salario accessorio, vista la disciplina relativa alle modalità ed ai criteri generali di utilizzo delle risorse contenuti nell'accordo triennale, s'intende rinnovato tacitamente di anno in anno fino alla sottoscrizione del successivo che ne definirà per l'anno di riferimento i nuovi importi.

In applicazione dell'art. 17, comma 4 del CCNL del 01/04/1999, tuttora vigente, non è nella disponibilità della parte pubblica assumere decisioni unilaterali sulle materie disciplinate dal presente contratto.

##### **Art. 2 Interpretazione autentica delle clausole controverse**

Si rinvia all'art. 4 del CCDI triennale 2015 - 2017 e, nel contempo, si precisa che:

1) "le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.

Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate." (art. 40, comma 3 del D.lgs 165/2001);

2) le clausole relative all'applicazione degli specifici istituti contrattuali relativi al trattamento economico dei lavoratori in contrasto con disposizioni imperative di legge o di CCNL vigenti sono date come non apposte e automaticamente sostituite da queste ultime.

## TITOLO II°

### Costituzione del Fondo relativo alle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività'

#### Art. 3 Costituzione del Fondo di cui all'art. 31 del CCNL del 22/01/2004

Il fondo destinato alle politiche di sviluppo delle risorse umane ed alla produttività, in applicazione dell'art. 31 del CCNL del 22/01/2004, per l'anno 2015 risulta così costituito:

**Allegato A** (prima parte): risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2003 secondo la previgente disciplina contrattuale con le integrazioni previste dall'art. 32, commi 1 e 2 dello stesso CCNL, dall'art. 4, comma 1, del CCNL 09/05/2006 e dall'art. 8, comma 2, del CCNL 11/04/2008 e quantificate in " 51.532,04 con un incremento rispetto al 2014 di " 1.124,24.

**Allegato A** (seconda parte): risorse aventi carattere di eventualità o di variabilità derivanti dalle discipline contrattuali vigenti e nel rispetto dei criteri e delle condizioni prescritte dall'art. 31, comma 3, dello stesso CCNL, quantificate in " 21.189,26 con un decremento rispetto al 2014 di " 700,00 (escluse le quote 2014/2015 di cui all'art. 15, comma 1, lett. K del CCNL 11/04/1999).

**Per un totale complessivo di** " **72.721,30**

## TITOLO III°

### Utilizzo delle Risorse Stabili e Variabili

Le parti convengono di destinare le risorse stabili al finanziamento degli istituti economici enunciati nei seguenti articoli.

#### Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento delle progressioni 4 economiche orizzontali già effettuate - art. 17, comma 2, lett. B del CCNL dell' 01/04/1999

Ai sensi dell'art. 34, comma 1, del CCNL del 22/01/2004, le risorse economiche già destinate alla progressione orizzontale all'interno della categoria, compresa la quota della 13<sup>a</sup> mensilità, sono interamente a carico del fondo di cui al precedente art. 3. " -15.900,00

Gli importi destinati alle progressioni orizzontali sono a carico del fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività in relazione al loro costo originario (costo storico cristallizzato), sulla base dei valori delle progressioni vigenti nell'anno di decorrenza di relativi benefici.

Risorse per nuove progressioni da attribuire con decorrenza 01/12/2015 " -850,00  
(quantificate sulla base di un importo annuo di circa " 5.000 / 5.500)

#### Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di comparto 5 anno 2015

Parte delle risorse stabili sono destinate alla corresponsione, per l'anno 2015, dell'indennità di comparto secondo la disciplina dell'art. 33 e per gli importi indicati in tabella D del CCNL del 22/01/2004. Il finanziamento dell'indennità di comparto derivante da nuove assunzioni destinate alla copertura di posti vacanti negli anni 2002 - 2003 e di nuovi posti in organico (comprese quelle dovute a processi di mobilità), dall'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 sono da reperire con mezzi di bilancio non gravando sul fondo per lo sviluppo delle risorse umane e per la produttività. " -8.710,00

Eguale non sono da imputare al fondo in parola le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di comparto per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, secondo i criteri sopra descritti.

Nel caso di progressioni verticali effettuate a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 22/01/2004 grava sul fondo in parola il costo dell'indennità di comparto relativo alla categoria professionale di provenienza e non quello del nuovo inquadramento.

#### Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al 6 personale educativo dell'Asilo Nido - art. 31, comma 7, del CCNL 14/09/2000

n. 1 istruttore direttivo - settore II: servizi alla persona " 619,80 " -1.850,10

n. 2 educatrici d'infanzia - settore II: servizi alla persona	1.239,60 "	-1.039,40	
<b>Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità dovuta al personale educativo dell'Asilo Nido - art. 6 del CCNL 05/10/2001</b>			
n. 1 istruttore direttivo - settore II: servizi alla persona	340,92 "	-1.022,76	
n. 2 educatrici d'infanzia - settore II: servizi alla persona	681,84 "		
<b>Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di turno alle Insegnanti dell'Asilo Nido e agli Agenti di Polizia Locale - art. 22 del CCNL 14/09/2000</b>			
n. 1 istruttore direttivo - settore II: servizi alla persona		-6.200,00	
n. 2 educatrici d'infanzia - settore II: servizi alla persona			
n. 1 istruttore direttivo - agente di polizia locale - settore I: servizio vigilanza			
n. 1 agente di polizia locale - settore I: servizio vigilanza			
<b>Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di rischio - art. 17, comma 2 lett. D, del CCNL 01/04/1999</b>			
E' quantificata in " 30,00 mensili (art. 41 CCNL del 21/01/2004) da attribuire ai profili professionali sottoindicati:		-1.440,00	
n. 2 operai specializzati			
n. 1 operaio - autista			
n. 1 cuoca			
<b>Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento dell'indennità di maneggio 10 valori - art. 17, comma 2 lett. D, del CCNL 01/04/1999</b>			
Da attribuire agli Agenti contabili nominati con Deliberazione della Giunta comunale n. 23/2014 corrispondenti ai profili professionali sottoindicati, in ragione dell'entità dei valori gestiti nell'anno 2015, come segue:		-400,00	
fino ad " 500 al mese	= " 0,52 al giorno		
oltre " 500 e fino ad " 1.000 al mese	= " 1,04 al giorno		
oltre " 1.000 al mese	= " 1,55 al giorno		
n. 1 economo comunale (agente primario)			
n. 1 coordinatore uffici demografici o suo sostituto (agente secondario)			
n. 1 coordinatore addetto ai servizi culturali ed educativi (agente secondario)			
n. 2 agenti di polizia locale (agenti secondari) (solo per la riscossione settimanale della tassa occupazione suolo pubblico degli spuntisti del mercato e la riscossione occasionale di multe, per complessivi 60 giorni ad Agente)			
<b>Art Utilizzo delle risorse stabili per il finanziamento del compenso previsto dall'art. 24, comma 1, del CCNL 14/09/2000, così come sostituito dall'art. 14, comma 1, del CCNL 05/10/2001, per l'attività prestata in giorno festivo - art. 17, comma 2 lett. D, del CCNL 01/04/1999</b>			
Al dipendente che per particolari esigenze di servizio lavora nel giorno di riposo settimanale deve essere corrisposto, per ogni ora di lavoro effettivamente prestata, un compenso aggiuntivo pari al 50% della retribuzione oraria di cui all'art.52, comma 2, lett. b), con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo.			-300,00
<b>Art Utilizzo delle risorse stabili per compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità - art. 17, comma 2 lett. I, del CCNL 01/04/1999 introdotta dall'art. 36, comma 2, del CCNL 22/01/2004</b>			
La presente indennità è riconosciuta ai dipendenti delle categorie B, C e D per compensare le specifiche responsabilità, attribuite con atto formale degli enti, derivanti dalle qualifiche di:			
- Ufficiale di stato civile e anagrafe ed Ufficiale elettorale		-300,00	
- Responsabile dei tributi		-300,00	
- Messo notificatore per le funzioni di Ufficiale giudiziario (funzioni al momento non assegnate)		0,00	
L'indennità erogabile nell'importo massimo di " 300 annui lordi è erogata annualmente in un'unica soluzione ed è proporzionata ai mesi di effettivo servizio prestato (è mese di servizio utile quello lavorato per almeno 15 giorni di calendario).			
Qualora la medesima qualifica sia attribuita a più persone, l'indennità è tra loro suddivisa proporzionalmente. In caso di part-time la stessa è rideterminata in misura corrispondente.			

**Art Utilizzo delle risorse stabili per compensare l'esercizio di compiti che  
13 comportano particolari responsabilità - art. 17, comma 2 lett. F, del CCNL  
01/04/1999**

La presente indennità è riconosciuta ai dipendenti delle categorie B, C e D, non titolari di posizione organizzativa, formalmente incaricati della responsabilità di procedimenti complessi, con funzioni di vicariato, ovvero della responsabilità di gruppi di lavoro.

” -5.500,00

L'indennità viene erogata in proporzione ai mesi di affidamento dell'incarico ed è rapportata ai giorni di effettiva presenza in servizio con un minimo di 180 giorni nell'anno.

I criteri per la determinazione dell'indennità sono in linea generale: il coordinamento di risorse umane e la responsabilità tecnica unita alla complessità dei procedimenti e alla presenza di deleghe in caso di assenza o impedimento del Responsabile del servizio (funzioni vicarie).

La pesatura è effettuata dal Nucleo di valutazione tenuto conto dei singoli incarichi, in caso di part-time viene automaticamente ridotta in proporzione alla percentuale lavorativa. Le risorse complessive destinate a compensare l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità sono stabilite in sede di contrattazione decentrata.

In linea generale si riconosce la sussistenza di particolari responsabilità in capo alle seguenti figure:

- Personale amministrativo di categoria D con funzioni di coordinamento (Responsabile Asilo Nido)
- Personale amministrativo di categoria C o D con responsabilità di procedimenti complessi unita a funzioni di vicariato.
- Capo operaio <sup>(1)</sup>, per coordinamento squadra operai.

<sup>(1)</sup> figura al momento assente

**Art Utilizzo delle risorse variabili per il finanziamento dei compensi per  
14 specifiche attività e prestazioni - art. 17, comma 2 lett. G, del CCNL  
01/04/1999**

Da attribuire annualmente per le seguenti attività:

- *Progettazione interna all'ente*

” -1.900,00

Il compenso incentivante per attività di progettazione interna da ripartire tra i dipendenti nominati Progettisti ovvero Responsabili Unici del Procedimento ed il Collaboratore dell'Ufficio Segreteria, ai sensi dell'Art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni, è imputato a specifici capitoli di spesa con girofondi in entrata dai capitoli di imputazione delle spese dell'opera.

- *Attività di controllo in materia di I.C.I.*

” -1.550,00

Il compenso incentivante per attività di accertamento dell'evasione dell'imposta I.C.I. da ripartire tra i dipendenti dell'Ufficio Tributi e le unità di personale tecnico e amministrativo temporaneamente assegnate all'Ufficio, ai sensi dell'Art. 59, comma 1 lettera p), del D.Lgs. n. 446/97, è imputato a specifici capitoli di spesa.

Le somme eventualmente non attribuite per tale attività costituiranno economia e non potranno essere attribuite al Fondo di produttività generale, di cui al successivo articolo.

**Art Utilizzo di risorse in parte stabili e in parte variabili destinate ad incentivare  
15 la produttività ed il miglioramento dei servizi - art. 17, comma 2 lett. A, del  
CCNL 01/04/1999**

Successivamente al finanziamento prioritario degli istituti economici evidenziati agli articoli precedenti, residuano per l'anno in corso risorse, in parte stabili e in parte variabili, per finanziare i progetti concordati e per incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo presunto, dedotte le somme attribuite in applicazione degli articoli dal n. 4 al n. 13, pari ad ” 26.489,14.

” 26.489,14

Tale quota, destinata ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, per " 11.700,00 risulta finanziata ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL 01/04/1999 pertanto le somme eventualmente non attribuite per tali attività costituiranno economia e non potranno essere attribuite al Fondo di produttività generale, di cui all'art. 15.

\* \* \* \* \*

Si precisa infine:

- che gli importi di cui agli Artt. 4 - 5 - 6 e 7 vengono pagati mensilmente con imputazione ai capitoli delle retribuzioni fisse e vengono automaticamente rapportati al periodo di servizio prestato secondo le regole previste per le retribuzioni fisse e continuative;
- che gli importi di cui all'art. 9 sono pagati mensilmente e riconosciuti per i giorni di effettiva presenza in servizio;
- che gli importi di cui all'art. 8 vengono liquidati con gli stipendi del mese successivo a quello di imputazione, per i periodi di effettiva prestazione del servizio in turno;
- che, come riportato all'art. 7, commi 6 e 7, del CCDI 2015 - 2017:

6. In base all'art. 52, comma 4, del CCNL 14/09/2000, come sostituito dall'art. 10 del CCNL 09/05/2006, in tutti i casi in cui occorre retribuire una prestazione lavorativa in relazione ad un giorno non lavorato, per la determinazione del valore economico della retribuzione giornaliera trova applicazione la regola del divisore 26+.

7. Ai sensi dell'art. 71, comma 1, della Legge 06/08/2008, n. 133 (conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto-legge 25/06/2008, n. 112), i risparmi derivanti dalla mancata erogazione del trattamento accessorio durante i primi dieci giorni di malattia del dipendente costituiscono economie di bilancio e non possono essere utilizzati per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

#### TITOLO IV°

##### **Definizione dei criteri di riparto delle risorse destinate al premio incentivante la produttività**

##### **Art. 16 Risorse destinate ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi**

Le somme residue del Fondo, come quantificate nel precedente art. 15, saranno destinate a finanziare i progetti concordati e il Fondo di produttività generale, e verranno ripartite sulla base della valutazione dei singoli dipendenti o gruppi di lavoro che sarà operata dal Segretario Comunale in accordo con i rispettivi Responsabili dei Servizi.

In particolare, come riportato all'art. 7, comma 5, del CCDI triennio 2015 - 2017, la quota destinata a compensare la produttività (art. 17, comma 2, lettera a) del CCNL 01/04/1999) dovrà essere ripartita tra il personale destinatario, sia a tempo indeterminato che determinato, sulla base dei seguenti criteri:

*" secondo metodi meritocratici, tenuto conto degli obiettivi e dei programmi indicati dall'Amministrazione, utilizzando come parametri di valutazione, il grado di autonomia nello svolgimento degli adempimenti di competenza dell'ufficio di appartenenza, la capacità di adattamento e di apportare innovazioni per una migliore organizzazione del proprio lavoro, l'apporto individuale all'andamento dell'ufficio, la collaborazione attiva, la flessibilità ed adattabilità alle esigenze dell'ente, l'atteggiamento propositivo e creativo nella soluzione di problematiche, la capacità di relazioni col pubblico e collaborazioni interpersonali tra colleghi ecc....;*

*" i compensi devono essere mirati ad incentivare le capacità e le professionalità del dipendente e, più in generale, la produttività collettiva, il miglioramento dei servizi, il miglioramento organizzativo dell'attività gestionale o progettuale delle strutture dell'Ente nonchè la realizzazione di progetti-obiettivo, di piani di lavoro e di altre iniziative;*

*" la valutazione individuale dei singoli dipendenti sarà definita attraverso le schede di valutazione compilate dai rispettivi Responsabili di Servizio;*

*" in caso di prestazioni ad orario ridotto (part-time), la quota di produttività individuale dovrà essere rapportata alla percentuale lavorativa;*

*" costituiscono elementi per l'attribuzione della quota di produttività, oltre che le risultanze del sistema di valutazione, l'assunzione o la cessazione dal servizio in corso d'anno;*

*" il compenso legato alla produttività è riconosciuto in relazione ad una **presenza in servizio non inferiore a 6 mesi**, periodo di tempo valutato congruo ai fini della partecipazione agli obiettivi di innovazione e/o mantenimento, in relazione alla qualità e alla quantità di tale partecipazione, come valutata dal responsabile;*

*" il compenso medesimo viene proporzionalmente ridotto anche qualora il lavoratore sia rimasto assente dal servizio per almeno 60 giorni complessivi, con riferimento ad uno o più periodi anche non continuativi, tenuto conto che la presenza in servizio viene determinata in ragione annua partendo da una base teorica di presenza pari a 360 giorni (sono inclusi quindi i giorni festivi o non lavorativi ricadenti nel periodo di assenza, il mese intero di assenza viene considerato pari a 30 gg.). Più precisamente:*

- per assenze inferiori a 60 gg. la produttività viene calcolata su 360 gg.,
- per assenze tra 60 gg. e 180 gg. la produttività viene proporzionata,
- per assenze superiori a 180 gg. (anche legate all'assunzione/cessazione in corso d'anno) la produttività non spetta;

*" si considerano presenza in servizio tutte le assenze e i permessi previsti dalla Legge e dai C.C.N.L. vigenti quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: il congedo di maternità (compresa l'interdizione anticipata dal lavoro) e di paternità, i permessi per lutto, per donazione di sangue e midollo osseo, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53 e, per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.;*

*" riducono la produttività: la malattia, escluso l'infortunio sul lavoro, l'aspettativa non retribuita, la maternità facoltativa, il congedo biennale di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs n. 151/2001;*

*" La quota di produttività individuale verrà calcolata in base al punteggio ottenuto dal dipendente nella sua scheda di valutazione, redatta dal proprio Responsabile sulla base del nuovo Sistema di valutazione adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 26/11/2015.*

## **TITOLO V°**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 17 Disposizioni finali**

Per quanto non previsto dal presente CCDI in relazione agli istituti dallo stesso disciplinati si rinvia alle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro attualmente vigenti e al CCDI triennale 2015 - 2017 sottoscritto in data odierna

Le disposizioni contenute in precedenti contratti collettivi decentrati integrativi nelle materie non disciplinate dal presente contratto conservano la propria efficacia sino alla loro sostituzione fatto salvo quanto disposto nei precedenti articoli 1 e 2.

#### **Art. 18 Tempistica di valutazione e liquidazione del saldo del fondo 2015**

- Valutazione progetti e ripartizione Fondo di produttività generale: entro il 31/03/2016
- Liquidazione Saldo Fondo Salario Accessorio 2015: entro il mese di aprile 2016

\*\*\*\*\*

Letto, confermato e sottoscritto in data 31/12/2015

Per la parte pubblica:

Dott. Giuseppe Capodici - Segretario Comunale

(firmato)

Per la parte sindacale:

I rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria

Umberto CHIRICONE (assente) - FP CGIL

Cesira CHITTOLINI

- CISL FP

(firmato)

Paola BIACCA

- UIL FPL

(firmato)

Alessandro MATTANZA

- DiCCAP SULPM

(firmato)

La Rappresentanza Sindacale Unitaria

Daniele SOMENZI

(firmato)

Anna Maria PUGLIESE

(firmato)

Emiliano CASTELLUCCHIO